

Applicazione della normativa penale antitrust US a un cittadino italiano

Contenuti

1. Il rilievo penale delle norme antitrust negli Stati Uniti e in Europa
2. I precedenti tentativi di estradizione da parte delle autorità USA
3. Il cartello dei tubi marini
4. Il caso Piscioti

In Italia, come nella maggioranza dei paesi europei, le normative antitrust si applicano principalmente alle imprese e le relative sanzioni hanno carattere amministrativo, pur se nei casi più gravi possono raggiungere importi estremamente elevati. Tuttavia, negli Stati Uniti e in un crescente numero di paesi gli illeciti antitrust più gravi, e in particolare la partecipazione a cartelli, vengono trattati alla stregua di illeciti penali, e quindi passibili di sanzioni personali, anche a carattere detentivo. Il recente caso di un cittadino italiano, amministratore di una società che aveva partecipato al cartello dei cavi marini, condannato a 24 mesi di carcere dopo essere stato estradato dalla Germania a Miami, mostra come il rischio di incorrere in questo tipo di sanzioni, pur se piccolo, non possa essere trascurato e apre una nuova, inquietante prospettiva in tema di conseguenze anche per gli individui, oltre che per le imprese, dell'*enforcement* contro i cartelli, e in particolare dell'impatto della normativa statunitense in Europa, anche alla luce del numero sempre maggiore di procedimenti contro cartelli di dimensione internazionale.

La recente (2 aprile) estradizione verso gli Stati Uniti di Romano Piscioti, cittadino italiano arrestato in Germania nel giugno dello scorso anno in esecuzione di un mandato statunitense, durante lo scalo di un volo proveniente dalla Nigeria verso l'Italia e la sua successiva condanna a 24 mesi di reclusione, di cui è stata data notizia il 24 aprile, apre una nuova, inquietante prospettiva in tema di conseguenze anche per gli individui, oltre che per le imprese, dell'*enforcement* contro i cartelli, e in particolare dell'impatto della normativa statunitense in Europa, anche alla luce del numero sempre maggiore di procedimenti contro cartelli di dimensione internazionale.

1. Il rilievo penale delle norme antitrust negli Stati Uniti e in Europa

Come noto, negli Stati Uniti le norme antitrust attribuiscono rilievo anche penale alle violazioni della normativa antitrust più gravi, quali appunto i cartelli, cosicché anche i singoli soggetti all'interno di un'impresa che prendano parte a tali illeciti rischiano individualmente di subire delle condanne. In particolare, in caso di cartello, la Sezione 1 dello *Sherman Act* prevede quale pena, per gli individui che ne prendano parte, la reclusione fino a dieci anni e una multa fino a un milione di dollari; l'ammontare della multa, peraltro, può aumentare fino al doppio qualora il danno subito dalle vittime del cartello o i ricavi conseguiti tramite lo stesso superino il limite statutario. Per l'entità della pena prevista, nonché del numero di condanne effettive per cartello, gli Stati Uniti detengono senza dubbio il primato tra le varie giurisdizioni; ad esempio, nel 2013 ben 28 individui sono stati condannati alla reclusione, cifra che va ad aggiungersi ad un totale di 272 condanne nel periodo compreso tra il 2002 e il 2012.

Diversamente, a livello europeo le conseguenze per le imprese degli illeciti antitrust gravi quali i cartelli consistono principalmente nelle sanzioni, di entità spesso considerevole, imposte dalle competenti Autorità di concorrenza in seguito a procedimento amministrativo; nonché nell'eventuale obbligo per le stesse di risarcimento del danno in sede civile.

Tuttavia in taluni Paesi, quali ad esempio Regno Unito, Francia ed Irlanda, negli ultimi anni sono state introdotte apposite previsioni normative che hanno attribuito rilevanza penale alle condotte anticoncorrenziali, o hanno aggravato l'ammontare della pena già in precedenza prevista, al fine di scoraggiare i singoli dal porre in essere violazioni antitrust. Ad esempio, nel Regno Unito l'*Enterprise Act* del 2002 ha introdotto quale pena, per chi partecipi a un cartello, la reclusione fino ad un massimo di cinque anni, oltre all'eventuale multa senza previsione di un limite massimo statutario.

Peraltro, anche laddove il rilievo penale delle norme antitrust sia per sé escluso, determinate condotte restrittive della concorrenza sono comunque passibili di configurare autonome figure di reato. È questo, in particolare, il caso delle condotte collusive tese alla manipolazione delle gare d'appalto (c.d. *bid rigging*) che costituiscono una prassi illegale in tutti i paesi membri dell'OCSE, e che in Italia ad esempio possono integrare il reato di turbativa d'asta di cui all'art. 353 c.p..

2. I precedenti tentativi di estradizione da parte delle autorità USA

In passato, i tentativi da parte delle giurisdizioni statunitensi di ottenere l'extradizione per illeciti antitrust, in particolare di cittadini europei, non erano mai andati a buon fine. Difatti, conformemente alle previsioni contenute nei vari trattati bilaterali di estradizione in vigore, è quanto meno necessario che una medesima condotta costituisca reato in entrambi i Paesi (c.d. "dual criminality") affinché l'extradizione sia concessa.

Ad esempio, in quello che fino a poco fa costituiva il precedente di maggior rilievo, ossia il caso dell'extradizione del cittadino inglese Ian Norris, colpevole di aver partecipato ad un cartello internazionale riguardante determinati componenti auto, la richiesta di estradizione in favore delle autorità statunitensi era stata in un primo tempo rigettata da quelle inglesi, posto che tale condotta era stata realizzata in un'epoca antecedente all'entrata in vigore del citato *Enterprise Act*, in cui la stessa quindi non costituiva reato (similmente a quanto accaduto in precedenza nel noto caso Sotheby's). Ed invero, se da ultimo tale richiesta è stata accolta dopo una battaglia decennale, ciò è avvenuto sulla base di un illecito penale diverso dal quello antitrust di cui era ulteriormente imputato il soggetto in questione, ossia per c.d. *obstruction of justice*, che costituisce reato sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti.

Una recente sentenza di una Corte tedesca ha tuttavia ribaltato tale scenario. Infatti, in quella che le autorità statunitensi rivendicano come la prima estradizione per violazione della normativa antitrust ottenuta vittoriosamente in sede di contenzioso, il mese scorso tale Corte ha concesso l'extradizione di Piscioti, che era stato arrestato a Francoforte nel giugno 2013.

3. Il cartello dei tubi marini

Secondo le autorità statunitensi, infatti, tra la fine degli anni '90 e il 2007 Piscioti avrebbe preso parte, in qualità di dirigente della società italiana Parker ITR, al c.d. cartello dei tubi marini, ossia dei tubi che sono impiegati per caricare petrolio dolce o petrolio grezzo lavorato e altri prodotti petroliferi dagli impianti *offshore* sulle navi, e per scaricare gli stessi in impianti *offshore* o impianti a terra. Tale cartello, negli anni scorsi, è stato oggetto di indagine e di pesanti sanzioni da parte delle autorità antitrust europee e statunitensi, e ha visto coinvolte tra le altre anche le autorità inglesi, giapponesi e coreane. In particolare, nel 2009 la Commissione europea ha imposto alle undici imprese coinvolte ammende per un totale di Euro 131,5 milioni, mentre quelle imposte dalle autorità statunitensi si sono complessivamente attestate su Euro 40,3 milioni, cifra a cui si sommano le sanzioni imposte individualmente ai dirigenti condannati.

4. Il caso Piscioti

Dopo svariati mesi di detenzione scontati in Germania, il 3 aprile scorso Piscioti è quindi giunto in Florida, dove, il 24 aprile, è stato infine condannato a 24 mesi di detenzione, oltre al pagamento di una multa di Euro 50.000, per aver posto in essere, tra le altre cose, condotte collusive tese alla manipolazione di gare d'appalto.

Ciò che più colpisce di tale vicenda sono le ragioni che, da quanto emerso finora, hanno indotto la Corte tedesca a concedere l'extradizione di Piscioti verso gli Stati Uniti; in particolare, da un lato il fatto che il *bid rigging* costituisca reato sia in Germania che negli Stati Uniti; dall'altro, soprattutto, l'asserita inapplicabilità, a un cittadino italiano, della legge tedesca che vieta l'extradizione dei propri cittadini.

Infatti, ai sensi dell'art. 16 della Costituzione tedesca (*Grundgesetz*), l'extradizione di cittadini tedeschi può essere concessa solamente in due circostanze: (a) in ragione di un mandato di arresto europeo, oppure (b) in seguito a richiesta avanzata da una Corte penale internazionale. Cioché le norme generali contenute nelle convenzioni stipulate dalla Germania con Paesi terzi in materia di estrazione finiscono per applicarsi appieno solo agli stranieri – tra cui i cittadini europei – che risiedono in tale Paese, ma non anche ai cittadini tedeschi.

Fondando le proprie richieste principalmente su tale asserita discriminazione sulla base della nazionalità, nonché sulla base di un'asserita violazione della libertà di prestazione dei servizi, Piscioti, tramite i propri legali, ha tentato invano di impedire l'extradizione, dapprima mediante denuncia alla Commissione europea, nonché tramite richieste a Corti tedesche e italiane di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, finora tutte rigettate.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Roma

Alberto Pera
Tel. +39 06 478751
apera@gop.it

Bruxelles

Annagiulia Zanazzo
Tel. +32 2 3401550
azanazzo@gop.it

Roma

Milano

Bologna

Padova

Torino

Abu Dhabi

Bruxelles

Hong Kong

Londra

New York

www.gop.it

In particolare, secondo la posizione ufficiale della Commissione europea dello scorso 11 aprile, le previsioni dei Trattati europei in materia di libertà di prestazione di servizi non sarebbero state violate, posto che Piscioti, seppur in viaggio di lavoro, era solamente in transito in Germania verso un altro Stato Membro, e non stava pertanto prestando alcun servizio in tale Paese. Per quanto riguarda invece l'asserita discriminazione sulla base della nazionalità, la Commissione per ora si è riservata di analizzare ulteriormente la posizione di Piscioti, anche alla luce delle norme di un trattato di estradizione stipulato nel 2003 tra Unione europea e Stati Uniti.

Lo scorso mese, inoltre, i legali di Piscioti hanno presentato ricorso alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) di Strasburgo, con annessa richiesta di provvedimento d'urgenza teso a impedirne l'estradizione.

Mentre tale seconda richiesta è stata rigettata, resta da vedere se la sentenza finale della CEDU sarà favorevole a Piscioti; o se, quanto meno, nei prossimi mesi un tribunale nazionale accoglierà la richiesta di rinvio pregiudiziale, dando quindi la possibilità alla Corte di giustizia dell'Unione di pronunciarsi sull'asserita discriminazione subita da Piscioti – ciò che potrebbe eventualmente impedire il ripetersi di situazioni simili in futuro.

Quel che è certo, per ora, è che il caso rappresenta un precedente inquietante, che dimostra chiaramente come l'interazione tra la legge penale e quella antitrust possa avere conseguenze rilevanti, specie alla luce dell'*enforcement* sempre maggiore contro cartelli di dimensione internazionale, oltre a confermare una volta in più la necessità, per le imprese, di prevenzione degli illeciti antitrust, attraverso programmi di *compliance* aziendali mirati.

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippi, Cappelli & Partners (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippi, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.